AREA FISCALE

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 16 settembre 2022

INDENNITA' UNA TANTUM AUTONOMI E PROFESSIONISTI: IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'INPS ha annunciato che il termine iniziale per la presentazione delle istanze per beneficiare dell'indennità *una tantum* di 200 euro dovrebbe essere fissato al prossimo **26 settembre 2022**. Le istanze, in particolare, dovranno essere presentate a partire dal 26 settembre ed entro il termine ultimo del 30 novembre 2022.

Soggetti beneficiari e requisiti

L'indennità, è destinata ai:

- lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti all'INPS (ossia, artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e al D.Lgs. n. 103/1996 (Casse Interprofessionali);

che soddisfano le seguenti condizioni:

- non abbiano fruito delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, D.L. n. 50/2022 (ossia, delle indennità di 200 euro riconosciute a favore di lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti);
- abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Ai fini della fruizione dell'indennità è inoltre richiesto che i sopraindicati soggetti, alla data del 18 maggio 2022 (data entrata in vigore del D.L. n. 50/2022):

- risultino iscritti alla propria gestione previdenziale (INPS o cassa professionale);
- siano titolari di Partita IVA attiva con l'attività lavorativa avviata.

Il Decreto attuativo subordina, infine, l'accesso al beneficio anche ad un ulteriore requisito, costituito dal versamento della contribuzione previdenziale. In particolare, è necessario che il richiedente l'indennità abbia effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020 (il requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022).

Inoltre, per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli, tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

In relazione al requisito della soglia reddituale di 35.000 euro nel 2021, il D.M. 19 agosto 2022 precisa che dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, devono essere esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Ai fini del computo della soglia occorre dunque aver riguardo al reddito complessivo assoggettabile a IRPEF, al netto:

- del reddito dell'abitazione principale;
- dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dei trattamenti di fine rapporto;
- delle competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Da ultimo si evidenzia che il reddito complessivo personale dichiarato dal contribuente ai fini della richiesta dell'indennità sarà soggetto a verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione Finanziaria e ogni altra Amministrazione Pubblica che detiene informazioni utili.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Al fine di beneficiare dell'indennità in esame, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra indicate devono presentare un'apposita istanza all'INPS o al proprio ente previdenziale e assistenziale che, dopo averne verificato la regolarità, provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio circa l'utilizzo delle risorse disponibili.

I soggetti iscritti contemporaneamente sia a una gestione INPS sia in una cassa professionale devono presentare le istanze esclusivamente all'INPS.

Nella domanda, i soggetti interessati sono tenuti ad autocertificare:

- la sussistenza dei requisiti richiesti;
- di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria (in caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali).

Nell'istanza devono essere indicate le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del beneficio; alla stessa, infine, devono essere allegate la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

Le istanze, dovranno essere presentate entro il termine ultimo del 30 novembre 2022 (ossia, entro il termine di presentazione del Modello Redditi 2022).

L'INPS e le casse professionali sono tenute a procedere all'erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio e delle risorse finanziarie disponibili (si tratta, quindi, di un *click day*).

Tuttavia, come evidenziato dall'AdePP nel comunicato 8 settembre 2022, le risorse stanziate dovrebbero essere capienti rispetto alla platea dei beneficiari e, conseguentemente, non dovrebbe sussistere il rischio che alcuni lavoratori autonomi e professionisti restino esclusi dal *bonus*.

In ogni caso, è previsto il monitoraggio, con cadenza settimanale, delle domande presentate e di quelle ammesse al pagamento.

L'indennità una tantum

L'indennità *una tantum* ammonta a 200 euro; la stessa è corrisposta una sola volta all'avente diritto e non è cedibile, sequestrabile o pignorabile.

Il *bonus* 200 euro non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR.

COMISAG PROVVEDERA' A CONTATTARE TUTTI I SOCI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA DOMANDA. AGLI INTERESSATI VERRA' TRASMESSO PREVENTIVAMENTE L'ELENCO DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA PORTARE CON SE' ALL'APPUNTAMENTO.